



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente "Istituzione dell'Agenzia regionale per gli appalti".

RELAZIONE

La proposta di disegno di legge regionale di istituzione dell'Agenzia regionale per gli appalti si prefigge l'obiettivo di migliorare la correttezza, la trasparenza e l'efficienza della gestione dei contratti ad evidenza pubblica stipulati dalla Regione Sardegna, nonché dagli Enti ed Organismi da essa dipendenti o vigilati.

La normativa in oggetto disciplina l'articolazione e le modalità di nomina degli organi dell'Agenzia, stabilisce le sue finalità, fissa l'ambito di competenza e le attribuzioni, ne regola il funzionamento ed individua i soggetti giuridici che devono o possono ricorrere all'Agenzia, nonché le fonti di finanziamento.

Le finalità poste a base dell'istituzione dell'Agenzia, che dovrà supportare l'Amministrazione regionale nelle attività di predisposizione e gestione di tutte le procedure concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di competenza degli Uffici della Regione e degli Enti e degli organismi dipendenti o vigilati, si rintracciano nell'esigenza primaria di assicurare in relazione a tali procedure un'azione amministrativa efficiente ed efficace, anche attraverso il coordinamento e la semplificazione della redazione degli atti degli appalti e, ove possibile, la razionalizzazione dell'attività mediante l'accorpamento delle procedure anche al fine di contenere la spesa pubblica.

Il disegno di legge regionale mira a trattare e disciplinare gli aspetti concernenti l'istituzione e la composizione dell'Agenzia, le finalità, l'ambito di applicazione, le attribuzioni dell'organismo, le procedure per la nomina, la durata in carica, i compensi degli organi, la disciplina delle procedure di affidamento, la competenza riservata agli Enti committenti, la programmazione dell'attività di affidamento, le modalità di predisposizione e pubblicazione dei bandi di gara, l'istituzione, all'interno dell'Agenzia, di una articolazione con compiti di Osservatorio regionale sugli appalti, la previsione relativa alla dotazione finanziaria per il suo funzionamento, la sicurezza nei luoghi di lavoro e la tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione degli appalti, la compatibilità normativa e le norme transitorie e finali.

Più in particolare, l'art. 1 istituisce l'Agenzia regionale per gli appalti, quale organismo dotato di autonomia organizzativa e contabile, con il compito di provvedere alla preparazione, indizione ed



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

aggiudicazione provvisoria delle gare concernenti lavori ed opere pubbliche, acquisizioni di beni e forniture di servizi.

Il ricorso all'Agenzia da parte dell'Amministrazione regionale e degli Enti e organismi dipendenti dalla Regione è obbligatorio nel caso di contratti di importo superiore alla soglia comunitaria, è facoltativo negli altri casi e, per quanto riguarda gli altri Enti pubblici della Sardegna, avviene in regime di convenzione.

L'Agenzia svolge, inoltre, con controlli a campione, un'attività di vigilanza sulle procedure di aggiudicazione svolte da altri Enti e sull'esatta esecuzione dei contratti di importo significativo.

Con riferimento alle opere di competenza e di interesse regionale, l'Agenzia può svolgere, altresì, su richiesta dell'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, funzioni di studio, progettazione e realizzazione delle opere.

L'art. 1 individua, infine, quali organi dell'Agenzia, il Direttore generale, quattro dirigenti, ciascuno dei quali preposto alle quattro articolazioni che compongono l'Agenzia e il collegio sindacale.

L'art. 2 prevede le attività di competenza dell'Agenzia che sono disciplinate dal regolamento adottato dal Direttore generale.

L'art. 3 stabilisce le competenze del Direttore generale dell'Agenzia e dei dirigenti, disciplina il procedimento di selezione e nomina degli stessi e ne prevede la durata, il compenso e le ipotesi di incompatibilità e di decadenza.

L'art. 4 disciplina la composizione del collegio sindacale, la procedura di nomina dei componenti e del Presidente del collegio, la durata del collegio, i criteri di scelta, il compenso, le attribuzioni e il funzionamento, anche attraverso il rinvio alle disposizioni del codice civile.

L'art. 5 prevede le modalità di attivazione del procedimento e i rapporti e le competenze del soggetto committente e dell'Agenzia, precisando che, a seguito dell'aggiudicazione provvisoria e della proposta di aggiudicazione definitiva formulata dall'Agenzia, il procedimento rientra nella piena responsabilità dell'Ente committente.

L'art. 5 disciplina, inoltre, le modalità attraverso le quali l'Agenzia svolge, su richiesta dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, anche funzioni di studio, progettazione e realizzazione delle opere di competenza e di interesse regionale

L'articolo 6 dispone in merito ai criteri di organizzazione dell'attività dell'Agenzia, richiedendo che sia programmata e impostata secondo canoni di economicità ed efficienza. Il predetto articolo precisa, altresì, che l'Agenzia, ricevute le comunicazioni dalle stazioni appaltanti e valutate le



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

opere, i servizi e le forniture da eseguire nel corso dell'anno, può proporre di procedere all'indizione di un'unica gara.

L'art. 7 si sofferma sulle procedure di adozione e pubblicazione di bandi-tipo, nonché sulla predisposizione degli atti relativi alle gare e sui vincoli all'inserimento di clausole che di fatto impediscano la conoscenza dei contenuti degli atti o che possano comportare il riconoscimento o condizionamento dei partecipanti alla gara o riferite a caratteristiche possedute in via esclusiva da specifici beni e fornitori.

L'art. 8 disciplina le competenze dell'Agenzia, quale Osservatorio regionale sui contratti ad evidenza pubblica stipulati dalla Regione Sardegna, nonché dagli Enti, Aziende, Agenzie o Organismi da essa dipendenti o vigilati, precisando le attività che l'Agenzia svolge per mezzo dell'articolazione a ciò preposta.

L'art. 9 precisa le fonti di finanziamento dell'Agenzia, prevedendo che esse siano, anzitutto, assicurate da una percentuale dell'importo a base d'asta dei contratti in relazione ai quali è richiesta la sua attività e l'eventuale intervento della Giunta regionale attraverso l'utilizzo di fondi allocati in apposito capitolo del bilancio regionale.

L'art. 10 prescrive che l'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo della Giunta regionale e del Presidente della Regione secondo le modalità previste dalla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 e s.m.i..

Gli artt. 11 e 12 dispongono, anche attraverso rinvio dinamico alle normative statali e regionali vigenti, in merito alla materia della sicurezza nei luoghi di lavoro e della tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione degli appalti.

L'art. 13 riguarda l'interpretazione della legge in conformità con le normative comunitarie e statali previgenti, al fine di evitare sovrapposizioni di regole e dubbi interpretativi e l'abrogazione delle disposizioni di legge regionale incompatibili con la medesima legge.

L'art. 14 recante norme transitorie, finali e di rinvio, dispone in particolare in merito alla dotazione organica dell'Agenzia in sede di prima applicazione, alle modalità di selezione del personale, alla normativa di riferimento e all'approvazione dello statuto.

L'art. 15 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione della legge per l'anno 200x e per gli anni successivi.

L'art. 16 conclude il disegno di legge disponendo in ordine alla sua entrata in vigore.